

Class. 6.3

Fascicolo 2026.2.43.1

Spettabile

COMUNE DI VAL BREMBILLA

VIA DON PIETRO RIZZI N°42

24012 VAL BREMBILLA (BG)

Email:

comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.
it

Oggetto : Comune di Val Brembilla. Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). Rif. prot. 431 del 14/01/2026 e prot. ARPA n. 4792 del 14/01/2026.

In allegato si trasmette il contributo di cui all'oggetto.

A disposizione per delucidazioni e chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il responsabile della UO

Dott. Geol. PAOLO PERFUMI

Allegati:

File 2026-005_ARPA-Contributo_SCOPING VAL BREMBILLA.pdf

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. PAOLO PERFUMI tel.: 035.4221.831 mail: p.perfumi@arpalombardia.it

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa CHIARA CARLA AMBIVERI tel.: 035.4221.864 mail: c.ambiveri@arpalombardia.it

arpa_mi
arpa_mi
0020100
2026-02-09

11.14.08

dipartimentoobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
arpa_mi

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

PAOLO
PERFUMI

dipartimentoobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
arpa_mi

comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI VAL BREMBILLA. CONTRIBUTO RESO NELL'AMBITO DELLA FASE DI SCOPING DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). RIF. PROT. 431 DEL 14/01/2026 E PROT. ARPA N. 4792 DEL 14/01/2026.

RUJCNkVEMDIDODA2N0IzNkZGOERBNkY5MDk0QTI5ODQ0RjM3Njk0RTQ3NjU0QjhBRkI0QTc3RD
RBREUyM0Q3NQ==
Comune di Val Brembilla. Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). Rif. prot. 431 del 14/01/2026 e prot. ARPA n. 4792 del 14/01/2026.

MEE3MDIDNUNDRUI0QjhDNjdFMzk0NkJFRjQ1RkZERjdFQke2RUJBQjEyNUZFNjU0NTI3OTQ2
QzAxMklyRUQ5RA==

File 2026-005_ARPA-Contributo_SCOPING VAL BREMBILLA.pdf



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Bergamo
U.O.C. Valutazione del Suolo, Sottosuolo
e delle Acque sotterranee, VIA e VAS

CONTRIBUTO PER SCOPING

Comune di Val Brembilla. Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio vigente (P.G.T.).

Con nota del Comune di Val Brembilla prot. n. 431 del 14/01/2026, prot. ARPA n. 4792 del 14/01/2026, è pervenuta la comunicazione di convocazione della prima conferenza inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale in oggetto.

La comunicazione riguarda anche la messa a disposizione, sul sito web regionale SIVAS e sul sito web comunale, del Rapporto Preliminare (o Documento di Scoping).

Il suddetto documento è stato scaricato da SIVAS e risultava ivi aggiornato al 09/01/2026.

Il presente contributo viene reso ai sensi della normativa regionale sulle VAS e verifiche di assoggettabilità alla VAS, in quanto ARPA Lombardia è individuata come *soggetto competente in materia ambientale*, in particolar modo formulando osservazioni finalizzate a “*garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente a contribuire all’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di piani e programmi*”, in accordo con la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica¹.

Come ARPA Lombardia in questa fase si fornirà un contributo sottolineando gli aspetti che, a parere dello scrivente Ente, dovranno essere approfonditi nel futuro Rapporto Ambientale e nella stesura della proposta di variante.

Tali aspetti potrebbero non essere esaustivi dell’analisi che sarà effettuata nelle fasi successive del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e ciò nondimeno rappresentano un apporto iniziale che viene reso al Comune per l’impostazione della variante.

1. Raffronto testi/elaborati cartografici vigenti e testi/elaborati cartografici modificati

Nel Rapporto Ambientale o in altro elaborato (es. relazione di variante) sarebbe opportuno, ove possibile, fornire un raffronto funzionale tra lo stato attuale (PGT vigente) e quello di progetto (oggetto della presente Variante), evidenziando in tal modo, sia negli elaborati testuali sia in quelli cartografici, le modifiche intercorse e i nuovi elementi introdotti. Tale confronto ha lo scopo di consentire ai soggetti competenti in materia ambientale, e non solo, di comprendere al meglio le modifiche che saranno introdotte.

2. Coerenza con altri strumenti pianificatori

Nel *Rapporto preliminare* è riportata una prima analisi dei contenuti di alcuni strumenti di pianificazione sovracomunale. Tuttavia, poiché non sono ancora noti gli interventi specifici previsti dalla Variante, la trattazione inerente alla verifica di coerenza deve essere ancora effettuata.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo, e valido per quanto applicabile, di Piani Comunali e Sovracomunali, a contenuto ambientale e pertinenti, con i quali dovrà essere condotta **l’analisi di coerenza delle previsioni**:

- Piani sovracomunali (PTR-PTCP-PTC di Parchi, ecc.);

¹ Cfr. in particolare D.Lgs. 152/2006 ‘*Norme in materia ambientale*’ - Parte II e sue s.m.i., L.r. 12/2005 ‘*Legge per il Governo del territorio*’ - art. 4, D.g.r. 9/761/2010 ‘*Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS*’.

- Rete Ecologica Regionale (RER), Rete Ecologica Provinciale (REP), Rete Ecologica Comunale (REC);
- Piano di Indirizzo Forestale;
- Piano Cave della Provincia di Bergamo;
- Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), in fase di aggiornamento;
- Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e Piano regionale di bonifica delle aree contaminate;
- Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC);
- Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC);
- Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), in fase di aggiornamento;
- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
- Studi e dati geografici di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della componente geologica dei PGT e della pianificazione di protezione civile di cui all'Allegato 1 alla D.g.r. n. 3007 del 2024;
- Individuazione Reticolo Idrico Minore, Principale e Consortile;
- Definizione delle aree di localizzazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione;
- Piani di Utilizzazione Agronomica;
- Piano di zonizzazione acustica;
- Piano cimiteriale;
- Piano di Illuminazione Comunale o DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna).

In merito alle analisi di coerenza che saranno sviluppate nel Rapporto Ambientale, si raccomanda di prevedere opportuni **approfondimenti qualora venissero rilevate incoerenze o incertezze valutative**. Tali approfondimenti, infatti, risulterebbero funzionali a individuare eventuali azioni volte a migliorare le prestazioni ambientali della variante in fase attuativa, nonché opportuni indicatori da includere nel piano di monitoraggio, al quale dovrebbe essere demandata la valutazione delle incertezze. Nel caso si verificassero incoerenze è necessario giustificare le scelte di pianificazione o modificare alcuni passaggi della programmazione per evitare conflittualità. Questa fase risulta essere molto utile, in quanto consente la ridefinizione degli obiettivi strategici che saranno definiti nel corso della predisposizione della variante, nell'ottica di un miglior raccordo con gli altri strumenti decisionali.

È inoltre importante verificare che vi sia coerenza anche a **livello cartografico** rispetto ai diversi Piani con cui la variante in parola interagisce.

Dal *Rapporto preliminare* si prende atto che il Comune di Val Brembilla è dotato **Piano di zonizzazione acustica**² (approvato con D.C.C. n. 2 del 11/02/2015).

La coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento (art. 4 della L.R. 13/2001). Ove la zonizzazione acustica risulti già tutelante per gli ambienti abitativi, esistenti e di previsione, non vi è esigenza di modifica. Il principio guida della coerenza tra gli strumenti deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Secondo quanto riportato nei criteri tecnici della D.g.r. n. VII/9776 del 12/07/2002 **non è**

² Cfr. *Allegato 1 al Rapporto preliminare (scoping)*, pag. 58.

necessariamente la zonizzazione acustica che deve adeguarsi agli strumenti di pianificazione ma, se più funzionale alla tutela della popolazione dall'esposizione al rumore, può valere l'obbligo inverso di adeguamento degli strumenti urbanistici alla zonizzazione acustica (punto 1 dei criteri tecnici).

3. Suggerimenti per la stesura del Rapporto Ambientale e della relazione del Documento di Piano

Nel futuro Rapporto Ambientale e/o nella futura relazione del Documento di Piano, si chiede di prevedere un paragrafo specifico nel quale si illustri, mediante **un quadro sinottico, lo stato di fatto e di progetto** degli ambiti di trasformazione del PGT vigente e degli interventi più significativi del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. In altre parole, si chiede di indicare se gli ambiti del Documento di Piano e gli interventi più significativi del Piano delle Regole e Piano dei Servizi siano da intendersi riconfermati, stralciati o modificati dalla variante. Nel caso di modifiche degli indici urbanistici di intervento è opportuno che si possa procedere, contestualmente al quadro sinottico sopracitato, con un raffronto quantitativo degli indici urbanistici ante e post variante.

Si chiede che nel futuro Rapporto Ambientale venga puntualmente effettuata l'analisi/aggiornamento delle caratteristiche ambientali (cfr. allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) degli ambiti di trasformazione e delle aree di futuro intervento di dimensioni significative del Piano delle Regole (Piani Attuativi PA e Permessi di Costruire Convenzionati PDCC) e del Piano dei Servizi, oggetto di modifica/nuova introduzione/conferma nell'ambito della proposta di variante generale.

Per *caratteristiche ambientali* si intendono le peculiarità ambientali derivanti dall'assetto territoriale proprio del Comune di Val Brembilla (es. presenza zone di tutela e rispetto di sorgenti/pozzi ad uso potabile acquedottistico, fasce di rispetto cimiteriale, fasce di inedificabilità di impianti di depurazione, impianti sportivi adiacenti, zone a traffico intenso, allevamenti adiacenti, presenza di elementi di tutela nell'ambito delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale, presenza di fasce di rispetto del reticolo idrico minore, consortile e principale, presenza di elettrodotti, aree interessate da fenomeni alluvionali censiti nel PGRA o noti all'Amministrazione Comunale, prossimità ad impianti soggetti ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), di trattamento rifiuti, presenza/assenza di servizi di acquedotto e fognatura, classe di fattibilità geologica e dissesti, classe della zonizzazione acustica, etc.).

Nell'ambito dell'analisi delle caratteristiche ambientali delle aree interessate, può essere funzionale la redazione di apposite schede puntuali in cui, mediante check-list, si valutino tutte le criticità sopra elencate.

Nel futuro Rapporto Ambientale occorrerà procedere in modo sintetico a un aggiornamento del quadro conoscitivo e del quadro ambientale comunali.

Si chiede, **per ciascun aspetto conoscitivo pertinente** (es. demografia, mobilità sostenibile, edificazione, etc.) e **per ciascuna matrice ambientale/ vulnerabilità** (biodiversità, acqua, aria, suolo, fattori climatici, rumore, inquinamento elettromagnetico, rifiuti, etc.) di evidenziare eventuali **modifiche quantitative e/o qualitative intervenute** e/o eventuali **criticità intervenute** dopo lo scoping e/o dopo l'approvazione del PGT vigente.

A sintesi del quadro conoscitivo, si invita a **individuare gli elementi di criticità e sensibilità ambientale** che caratterizzano il territorio comunale, ritenendo particolarmente importante valutare, nell'ambito dei processi di VAS, **se e in quale misura l'attuazione della variante possa incidere sulla tutela e sulla valorizzazione delle sensibilità ambientali**.

Nel Rapporto Ambientale dovranno essere evidenziate le eventuali criticità puntuali inerenti ai servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione.

Opportunamente si invita il Comune, nella revisione generale in atto, ad evitare previsioni di interventi edilizi significativi, in termini dimensionali, in aree tuttora prive di fognatura e collegamento ad impianto di depurazione, stralciando eventuali previsioni pregresse.

Si ricorda inoltre che, in base all'art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato "PTUA 2016", per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato, i Comuni hanno l'obbligo, preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito.

Per quanto concerne gli scarichi, si consiglia di inserire all'interno del Rapporto Ambientale **un elenco relativo agli insediamenti produttivi (industriali, artigianali e/o commerciali) distinguendo quelli che scaricano in fognatura da quelli che scaricano in acque superficiali.**

Si suggerisce di dare evidenza, nella documentazione a corredo della futura variante, a tutte quelle attività ricadenti sul territorio comunale da cui possono derivare problematiche legate all'inquinamento acustico e/o atmosferico.

Per quanto attiene all'USO DEL SUOLO si prende atto che nel Documento di scoping è stata condotta un'analisi tramite le informazioni del database DUSAF considerando l'aggiornamento del 2021.

Si suggerisce di fissare, ove non già provveduto, disposizioni che consentano di governare/contenere il fenomeno dell'occupazione di suoli da parte delle coltivazioni protette in serra. Si ricorda che le **serre**, come richiamato anche nella D.g.r. n. X/7117 del 25/09/2017, sono tenute al rispetto delle normative che le riguardano, tra cui la normativa in materia di tutela dal rischio idrogeologico.

Tra gli elementi di pressione ambientale da considerare nella VAS della variante generale è opportuno inserire anche gli allevamenti: **si chiede quindi di individuare in cartografia di VAS, o di PGT, gli allevamenti, indicando, per ciascun sito, il tipo di allevamento e il numero di capi mediamente presente.**

Al fine di descrivere nel modo più preciso possibile lo stato ambientale, si consiglia inoltre di citare le fonti utilizzate nel quadro di riferimento ambientale.

4. Piano di Monitoraggio

Dal Rapporto preliminare si prende atto che "[...] il PGT vigente non è stato sottoposto a verifica e non è mai stato pubblicato un Rapporto di monitoraggio"³.

Nel futuro Rapporto Ambientale sarà necessario predisporre un Piano di Monitoraggio che riporti, per ciascun indicatore, unità di misura di riferimento, fonte di reperimento dei dati e periodicità di monitoraggio.

Si evidenzia che in base ad importanti modifiche normative all'art. 18 della parte seconda del D.Lgs. 152/06, l'autorità procedente dovrà trasmettere all'autorità competente per la VAS i risultati periodici del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate e stabilendo che l'autorità competente, a sua volta, si esprima su detti risultati entro 30 giorni e verifichi lo stato di attuazione del Piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionali e regionali.

In merito alla predisposizione del Piano di Monitoraggio si evidenzia che:

³ Cfr. Rapporto preliminare (scoping), pag. 72.

- Regione Lombardia ha elaborato la propria Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con d.g.r. 4967 del 29/06/2021, aggiornata con d.g.r. 6567 del 30/06/2022 e nel gennaio 2023 (terzo aggiornamento).
- La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018.
- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ha pubblicato gli **“Indirizzi operativi specifici per il monitoraggio nella Valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali”**; il documento è disponibile, assieme agli indirizzi operativi per gli altri piani e programmi, al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/4171>.

Viste le difficoltà emerse per diversi Comuni nel condurre monitoraggi complessi e articolati, potrebbe essere più funzionale selezionare pochi indicatori davvero utili, facilmente popolabili e performanti nel restituire all'amministrazione cittadina un quadro ambientale che consenta, in ogni momento, di valutare la sostenibilità delle scelte di pianificazione.

Al riguardo, si suggerisce di prevedere l'analisi dell'incremento delle piste ciclabili e del verde urbano all'interno del TUC.

In merito a **un'eventuale collaborazione con ARPA Lombardia** si ricorda che, in linea generale, qualora vengano inserite nel futuro Piano attività al di fuori di quelle effettuate nell'ambito dei programmi ordinari di monitoraggio del nostro Ente (vedasi dati disponibili nel nostro sito web <https://www.arpalombardia.it/>), il coinvolgimento della nostra Agenzia dovrà essere preliminarmente concordato e non può, allo stato attuale, essere garantito.

5. Vincoli

Si chiede che nelle tavole della Variante venga se del caso aggiornata la mappatura dei vincoli insistenti sul territorio.

A tal proposito si ricorda di implementare in dette tavole tutte quelle perimetrazioni di vincolo che interessano direttamente il territorio comunale, comprese quelle che possono derivare anche da elementi esterni al confine: è il caso ipotetico, ad esempio, di un pozzo/sorgente ad uso potabile situato in un comune limitrofo la cui fascia di rispetto insiste anche parzialmente sul territorio in esame.

Per una più agevole consultazione della documentazione di supporto alla variante in questione, si chiede che nel futuro Rapporto Ambientale siano indicati i riferimenti delle diverse tavole di rappresentazione di tutti i vincoli insistenti sul territorio comunale.

Relativamente ai due depuratori presenti sul territorio comunale di Val Brembilla, si ricorda il vincolo stabilito dall'allegato 4 alla Delibera del 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque avente oggetto “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”, il quale stabilisce che “...*Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri. Per gli impianti di depurazione esistenti* [intesi come impianti esistenti all'entrata

in vigore della norma - ndr], per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi...”.

In merito agli elettrodotti ricadenti sul territorio comunale, per quanto concerne le relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA), meglio note come proiezioni a suolo delle fasce di rispetto (da rappresentare in cartografia di variante ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 12/05), dovranno essere quelle richieste ai gestori delle linee interessate, così come per le medie tensioni. Riguardo a quest'ultima tipologia, si suggerisce di prenderne in considerazione la relativa rappresentazione cartografica solamente qualora ritenuta significativa.

Nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 µT.

Si rammenta infine che all'interno delle fasce di rispetto per gli elettrodotti all'interno del quale è precluso l'insediamento di edifici a uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero funzioni che comportino la presenza di persone per più di quattro ore giornaliere⁴.

Alla luce della presenza del Piano di Indirizzo Forestale Val Brembilla – Val Taleggio sul territorio comunale, si richiama quanto enunciato dal l'art. 48 c. 3 della L.R. 31/2008 e cioè che “*gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.*”. È inoltre opportuno ricordare che, nelle apposite cartografie di vincolo della futura variante, dovranno essere ricomprese, qualora esistenti, tutte quelle perimetrazioni vincolanti in tal senso (ad esempio *boschi non trasformabili, boschi trasformabili con compensazioni, ...*).

In riferimento ai 6 cimiteri presenti sul territorio comunale, nel futuro Rapporto Ambientale si chiede di riportare, specificandone l'ampiezza, la fascia di rispetto cimiteriale, fornendo eventuali riferimenti ai provvedimenti di riduzione, a partire dai 200 metri iniziali, che nel tempo sono stati assunti dalle autorità competenti.

6. Sviluppi previsti e L.R. 31/2014 - Riduzione del consumo di suolo

Si coglie l'occasione di questa variante generale per proporre al Comune di Val Brembilla di procedere, se possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero.

Si rammenta che la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 pubblicata sul BURL n.48 suppl. del 29 Novembre 2019 prevede una serie di misure per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. La norma non fissa l'obbligatorietà di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo di nuovo suolo ma vengono determinati una serie di meccanismi premianti e disincentivanti per spingere in questa direzione.

⁴ Cfr. Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, art. 4 comma 1 lettera h).

7. Censimento edifici con criticità e Ambiti di Rigenerazione Urbana

Dal *Rapporto preliminare* si evince che, con D.C.C. n. 12 del 24/02/2021, il Comune di Val Brembilla ha individuato gli Ambiti in cui avviare processi di Rigenerazione Urbana e Territoriale, in attuazione della L.R. 18/2019 (art. 8 e art. 8 bis della L.R. 12/05 e s.m.i.)⁵.

Nel futuro Rapporto Ambientale si chiede di relazionare in merito agli ARU individuati e agli esiti del censimento del patrimonio edilizio dismesso con criticità previsto ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 12/05.

8. Energie rinnovabili

Si evidenzia che è stata pubblicata la Legge regionale 11 aprile 2022 - n. 6 (BURL, Suppl. n. 15 del 13 aprile 2022), dal titolo *“Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale”*, che si prefigge l'obiettivo di incentivare i Comuni lombardi a mappare i siti dove realizzare impianti fotovoltaici.

Per gli edifici pubblici, come indicato dal Decreto 23 giugno 2022 sui **Criteri Minimi Ambientali (CAM)**, *“In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, il fabbisogno energetico complessivo degli edifici è soddisfatto, per quanto possibile, da impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia in loco o nelle vicinanze”*⁶.

Si suggerisce di effettuare una ricognizione nell'ambito del futuro Rapporto Ambientale degli interventi di efficientamento energetico e di utilizzo di energie rinnovabili, effettuati e/o programmati negli edifici pubblici del territorio.

Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali occorre che i Comuni vigilino attentamente affinché ogni nuova realizzazione, o ingente ristrutturazione, si attenga scrupolosamente agli obblighi normativi di efficientamento energetico regionali e nazionali, non solo in ambito residenziale ma soprattutto in ambito terziario e del commercio dove appare meno pronunciata l'attenzione a questi aspetti.

Al riguardo, si rileva che la norma non prevede alcun parere da parte della scrivente Agenzia nell'ambito dei procedimenti FERPAS.

9. Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati

Nel *Rapporto preliminare* viene evidenziata l'assenza di siti contaminati e bonificati in Comune di Val Brembilla⁷. Dalla consultazione dell'anagrafe **AGISCO** - Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati di ARPA Lombardia/Regione Lombardia, secondo ricognizione effettuata in data 29/01/2026, non risulta ad oggi censito alcun sito.

Qualora tra la fase di scoping attuale e la fase di valutazione della proposta di variante generale dovessero modificarsi le aree soggette ad indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica presenti nel territorio comunale, **si chiede di renderne conto nel Rapporto Ambientale e a livello cartografico al fine di tenerle in adeguata considerazione nelle scelte di pianificazione territoriale.**

⁵ Cfr. *Rapporto preliminare (scoping)*, pag. 66.

⁶ Cfr. Allegato al Decreto 23 giugno 2022, par. 2.3.7.

⁷ Cfr. *Rapporto preliminare (scoping)*, pag. 37.

10. Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, PAI e Piano di Gestione del rischio Alluvioni (PGRA)

Nel documento di scoping non viene esplicitato se si procederà a un aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.

A seguito delle verifiche della scrivente Agenzia sugli applicativi cartografici disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia (PGRA e PAI vigenti), si rileva la presenza sul territorio comunale delle perimetrazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati come il PAI e il PGRA.

In questa fase di adeguamento del PGT alla L.R. 31/2014 e all'integrazione del PTR, ove non già provveduto, si dovrà procedere al recepimento nella componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o PGRA ma anche di eventuali studi di dettaglio inseriti nell'Allegato 1 ai *“Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”*, aggiornati con d.g.r. n. 3007 del 2024.

Ai fini dell'analisi di coerenza con le previsioni della nuova Proposta di Piano, si chiede di valutare la possibilità di rendere disponibile l'eventuale aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT fra gli allegati della Proposta di Piano che verranno pubblicati, e/o inserire un'esaustiva trattazione in merito nel Rapporto Ambientale che consenta un primo raffronto con le scelte di pianificazione di variante.

Quanto sopra richiamato viene suggerito alla luce del fatto che le approvazioni dei diversi Piani (Proposta di Piano e Componente Geologica) non sempre sono temporalmente allineate.

11. Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile

Il Comune di Val Brembilla è inserito in **zona C ovvero a media criticità idraulica** ai sensi del regolamento regionale n. 7/2017 e s.m.i.

Come si evince dal *Rapporto preliminare* il Comune non è dotato di Documento Semplificato del Rischio Idraulico⁸.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 18 della L.R. 30 maggio 2025, n. 7 ha così modificato l'art. 58 bis della L.R. 12/2005:

“Le disposizioni previste dal regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005), di cui al comma 5, lettera c), del presente articolo, sono recepite nei piani di governo del territorio (PGT) mediante variante da approvarsi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2026 per il documento semplificato del rischio idraulico comunale ed entro il 31 dicembre 2030 per lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento, oppure entro i termini di cui all'articolo 5, commi 3, 4, quinto periodo, 5.2 e 5 bis, terzo periodo, della l.r. 31/2014, nonché entro i termini di cui all'articolo 10 bis, comma 9 bis, secondo periodo, della presente legge”.

Pertanto, si invita il Comune a tenere conto di tale aspetto nelle future scelte di pianificazione territoriale oltre che all'ottemperanza di quanto stabilito dal disposto normativo sopracitato, valutando la possibilità di rendere disponibili i relativi elaborati fra gli allegati della citata Proposta e/o inserire un'esaustiva trattazione in merito nel Rapporto Ambientale.

⁸ Cfr. *Allegato 1 al Rapporto preliminare (scoping)*, pag. 34.

12. Risparmio della risorsa idrica

Si ricorda che l'art. 6 comma 1 lettera e) del Regolamento Regionale n. 2/2006 prevede, insieme ad altre misure di risparmio idrico, **l'obbligo della filtrazione e del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti delle nuove edificazioni**, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni. Si evidenzia che il recupero delle acque meteoriche, come sopra indicato, può essere effettuato per le sole acque meteoriche ricadenti sulle coperture, in quanto sono acque sostanzialmente non inquinate e non suscettibili di contaminazione, a differenza delle acque meteoriche di dilavamento di piazzali e strade.

Ove non già provveduto, nell'ambito della normativa del futuro Piano e nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito, può risultare utile un richiamo all'obbligo di recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture al fine di rendere largamente edotti i professionisti e i portatori di interesse.

In merito a questo obbligo si ritiene opportuno che lo stesso debba esser sicuramente perseguito nel caso di edifici a uso residenziale e di quelle tipologie di nuove edificazioni (ad esempio di tipo direzionale, commerciale, logistico) che siano caratterizzate dall'assenza di emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche.

13. Superfici permeabili o drenanti

Le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree a verde profondo e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i posti auto o garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli alberi, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

In tal senso appare congrua la definizione di superficie permeabile contenuta nel *Regolamento Edilizio-tipo nazionale*, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, **da recepirsi obbligatoriamente anche da parte di tutti i Comuni lombardi (D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695).**

Una volta adeguata la definizione di superficie permeabile di cui sopra, occorre garantire adeguate percentuali di superfici permeabili a verde profondo, per ciascun intervento edilizio compresi quelli nei lotti interclusi: a parere dello scrivente Ente non si dovrebbe andare al di sotto delle percentuali minime a suo tempo stabilite dall'art. 3.2.3 del Regolamento di Igiene Tipo di Regione Lombardia (30% per i complessi residenziali e misti e 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali).

Il Regolamento di Igiene Tipo non trova più applicazione a seguito della modifica normativa regionale che ha introdotto l'art. 60 bis della L.R. 33/2009, ma individua percentuali di superfici permeabili che rappresentano un riferimento tuttora utile.

Per gli interventi di recupero edilizio di piccole dimensioni le percentuali minime di superfici permeabili di cui sopra dovrebbero rappresentare un obiettivo a cui tendere.

Negli ARU eventualmente individuati si potranno mettere in atto strategie di de-impermeabilizzazione.

Si ricorda infine quanto previsto dal decreto 23 giugno 2022 in merito ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli edifici pubblici**: *"Il progetto di interventi di nuova costruzione prevede una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% (ad esempio le superfici a verde e le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o ciclabile come percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili)"*⁹.

⁹ Cfr. Allegato al Decreto 23 giugno 2022, par. 2.3.2.

14. Verde urbano e resilienza ai cambiamenti climatici

La **Legge 14/01/2013 n. 10, Legge Quadro Nazionale sugli spazi verdi urbani**, all'art. 4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato (9 m²/ab) stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis, aveva esonerato (ed esonera essendo tuttora in vigore) i Comuni lombardi dal rispetto del DM 1444/98, fatto salvo il rispetto della distanza minima tra fabbricati.

In generale, al di là del rispetto del parametro di 9 m² di verde pubblico attrezzato per abitante, l'obiettivo della Legge 10/2013 è quello di **rafforzare le quantità del verde piantumato all'interno delle aree urbanizzate** (azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica il miglioramento del microclima a livello locale), di aumentare le aree di drenaggio delle acque meteoriche (vedasi nuove norme su invarianza idraulica e idrologica) prevenendo squilibri idrologici spesso concausa degli allagamenti urbani, e di aumentare le aree di connessione ecologica all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).

Le zone verdi piantumate, grazie all'ombreggiatura e all'evapotraspirazione delle piante, risultano incisive nel Tessuto Urbano Consolidato per ridurre l'effetto "isola di calore" estivo e rendere i centri urbani più resilienti ai cambiamenti climatici. Perciò, il Comune, reso edotto in merito a quest'ultimo aspetto, potrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e migliorative della situazione esistente e di previsione all'interno del TUC.

Si richiama a tal proposito anche l'Allegato al Decreto 23 giugno 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (GU Serie Generale n. 183 del 06/08/2022), che al **paragrafo 2.3.3 - Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico** fornisce delle indicazioni circa il verde pubblico e privato nei progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.

A scopo di consultazione e informazione, al fine di procedere correttamente e proficuamente nelle attività di pianificazione e gestione del verde urbano, si segnalano le *"Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico"* (MATTM, 2017).

15. Rete Ecologica Comunale (REC)

Il Comune di Val Brembilla è dotato di uno schema di Rete Ecologica Comunale elaborato nell'ambito del PGT vigente e individuata nella Tavola R5 del Piano delle Regole.

Si chiede quindi di evidenziare nel futuro Rapporto Ambientale **lo stato di attuazione della REC approvata** e le eventuali **azioni tuttora necessarie per il completamento o il mantenimento delle connessioni ecologiche individuate**, relative alla scala locale.

Non è chiaro se vi siano delle norme specifiche inerenti all'attuazione del progetto di REC del Comune di Val Brembilla, per la conservazione degli elementi di connessione esistenti, la deframmentazione dei varchi individuati e per la realizzazione di nuove connessioni, in quanto la relazione del Piano delle Regole vigente (CAPO III) non pare contenere indicazioni stringenti e/o prescrittive.

Ai fini della costruzione di una Rete Ecologica Comunale (REC) completa ed efficace servono elementi conoscitivi e di progetto quali:

- una descrizione dettagliata degli elementi della rete ecologica (es. mediante schede puntuali descrittive);
- l'individuazione degli eventuali habitat di pregio;
- la ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni e cause, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.);

- la descrizione degli organismi/specie che la Rete si prefigge di agevolare con i corridoi di connessione individuati, al fine di preservarne la mobilità e quindi lo scambio genetico e la biodiversità;
- l'individuazione degli eventuali organismi/specie di cui la Rete intende, ove necessario, tutelare la stanzialità;
- modalità scelte per la preservazione o la mobilità degli organismi.

Sarebbe quindi opportuno che lo schema di REC venisse se del caso integrato con un progetto di dettaglio, elaborato da idonee figure professionali, in grado, per esperienza e tipologia di studi, di proporre interventi specifici per rafforzare le connessioni ecologiche previste o da deframmentare, anche prevedendo eventuali limiti all'edificazione e comunque misure sito specifiche in funzione degli organismi che potrebbero usufruirne.

16. Distanze da allevamenti

Si propone di applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n. 20109 del 29/12/2005 "*Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale*" (paragrafo 3.1), **inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.**

Si propone di considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Per gli allevamenti a carattere familiare è possibile utilizzare, quale riferimento utile seppur non più cogente, la distanza di cui all'art. 3.10.4 del Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia.

17. Inquinamento Luminoso

Dall'analisi del Rapporto preliminare si evince che il Comune di Brembilla è dotato di Piano Regolatore per l'Illuminazione Comunale PRIC¹⁰ approvato con D.C.C. n. 20 del 27/09/2008.

Nel Rapporto Ambientale sarebbe utile fornire un aggiornamento sintetico e allo stesso tempo esaustivo circa lo stato di attuazione del Piano.

Una volta che il Comune passerà al Documento di Analisi dell'Illuminazione Esterna o DAIE, previsto dalla L.R. 31/2015, che ha abrogato la L.R. 17/2000, questo documento dovrà essere corredato di cronoprogramma esecutivo e prevedere lo stanziamento di idonee risorse economiche per l'attuazione degli interventi.

Una volta che il Comune passerà al Documento di Analisi dell'Illuminazione Esterna o DAIE, previsto dalla L.R. 31/2015, che ha abrogato la L.R. 17/2000, questo documento dovrà essere corredato di cronoprogramma esecutivo e prevedere lo stanziamento di idonee risorse economiche per l'attuazione degli interventi.

18. Mobilità sostenibile

Si segnala la **Legge 11/01/2018 n. 2** "*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*", il cui art. 8 comma 5 (tra le disposizioni per i Comuni) prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i Comuni stabiliscano i parametri di dotazione di stalli/rastrelliere per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Inoltre, si coglie l'occasione per mettere in evidenza la pubblicazione del **D. Lgs. 257/2016** e del **D.Lgs. 48/2020**, in cui sono contenute le misure per il potenziamento della rete nazionale dei punti di ricarica elettrica

¹⁰ Cfr. *Rapporto preliminare*, pag. 160.

per gli autoveicoli. Le misure riguardano, mediante l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali, anche le ristrutturazioni di edifici e i nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 m² e le ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative devono essere assoggettati alle misure sopracitate (cfr. art. 15 del D. Lgs. 257/2016).

Responsabile del procedimento:	dott. Geol. Paolo Perfumi	tel.: 035.4221.831	mail: p.perfumi@arpalombardia.it
Referenti dell'istruttoria:	dott.ssa Chiara Ambiveri	tel.: 035.4221.864	mail: c.ambiveri@arpalombardia.it

**POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI VAL BREMBILLA. CONTRIBUTO
RESO NELL'AMBITO DELLA FASE DI SCOPING DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE GENERALE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). RIF. PROT. 431 DEL
14/01/2026 E PROT. ARPA N. 4792 DEL 14/01/2026.**

Mittente: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
Destinatari: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it
Inviato il: 09/02/2026 11.14.42
Posizione: PEC istituzionale COMUNE DI VAL BREMBILLA/Posta in ingresso

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nostri riferimenti interni:
Protocollo numero arpa_mi.2026.0020100 del 09/02/2026 11:14
Firmato digitalmente da PAOLO PERFUMI

Elenco allegati:
ARPA_ARPAAOO_2026_63.pdf.p7m
2026-005_ARPA-Contributo_SCOPING VAL BREMBILLA.pdf

I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7)
sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA
4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma
è necessario disporre di uno specifico software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale
è presente al seguente indirizzo:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
Segnatura.xml ()
2026-005_ARPA-Contributo_SCOPING VAL BREMBILLA.pdf ()
ARPA_ARPAAOO_2026_63.pdf.p7m ()